

Delibera n. 149/2019

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 127/2019 del 26 settembre 2019. Rigetto della proposta d'impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 novembre 2019

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART");
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)";
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, recante "*Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione di criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie*";
- VISTE** le delibere dell'Autorità: n. 76/2014 del 27 novembre 2014, n. 104/2015 del 4 dicembre 2015, n. 140/2016 del 30 novembre 2016, recanti indicazioni e prescrizioni relative ai Prospetti informativi della rete (PIR) e all'applicazione informatica PIR Web, presentati da RFI, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché relative alla predisposizione del PIR 2019;
- VISTA** la delibera ART n. 66 del 6 agosto 2015, e relativi allegati, recante: "*Approvazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativa al procedimento avviato con Delibera n. 24/2015 del 12 marzo 2015 e dichiarato ammissibile con Delibera n. 37/2015 del 7 maggio 2015 con riferimento alle misure 8.6.1, 10.6.1 e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014*";
- VISTA** la delibera ART n. 140/2017 del 30 novembre 2017 e, in particolare, il paragrafo 3.3.1 recante prescrizioni circa le modalità di aggiornamento e pubblicità delle informazioni inserite nel PIR Web;
- VISTO** il Prospetto informativo della rete e, in particolare, il Capitolo 1, "Informazioni generali"; il Capitolo 2, "Accesso all'infrastruttura" e il Capitolo 5, "Servizi", nonché il PIR Web;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015;

- VISTA** la delibera ART n. 127/2019 del 26 settembre 2019 recante «*Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*», notificata in pari data ai destinatari del procedimento Grandi Stazioni Rail S.p.A. (di seguito: "GS Rail"), Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: "RFI"), e Trenitalia S.p.A. (di seguito: "Trenitalia") rispettivamente con note prot. ART nn. 11368/2019, 11371/2019 e 11369/2019;
- VISTA** la proposta d'impegni disciplinata dall'articolo 8, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità di cui alla delibera n. 57/2015 (di seguito: "Regolamento"), rassegnata da RFI e GS Rail in data 24 ottobre 2019 (nota prot. ART n. 13341/2019, di pari data), al fine di ottenere la chiusura del procedimento avviato con delibera n. 127/2019 senza l'accertamento dell'infrazione;
- SENTITO** il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;
- RILEVATA** la gravità delle violazioni prospettate con la delibera ART n. 127/2019, violazioni che rimandano ad una condotta che, per la sua natura (discriminatoria) e le sue modalità (in concorso tra soggetti parte di un'impresa verticale), risulta essere tra le più gravi, se non la più grave, tra quelle sanzionabili a carico dei soggetti sottoposti all'esercizio delle funzioni di quest'Autorità;
- RILEVATA** altresì, la concorrente sussistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori a carico di RFI (cfr. delibere ART nn. 68/2018 e 78/2018);
- RITENUTO** che, stante quanto sopra rilevato, sussistano i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. f), del Regolamento, la proposta d'impegni presentata congiuntamente da RFI e GS Rail;
- CONSIDERATO** che alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il rigetto della proposta d'impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. f), del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui alla delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta d'impegni presentata congiuntamente da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A. (nota prot. ART n. 13341/2019, del 24 ottobre 2019) nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con delibera ART n. 127/2019, del 26 settembre 2019;

2. si dispone, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del menzionato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, il rigetto della suddetta proposta d'impegni e, per l'effetto, la prosecuzione del relativo procedimento;
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A. e comunicata, per gli effetti di cui agli articoli 8, comma 3 e 9, comma 3 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, a Trenitalia S.p.A. e Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Torino, 20 novembre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)